Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 25 maggio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1970, n. **291.**

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.

Art. 2.

Gli enti di cui sopra e la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono, altresì, autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito sopra precisato per l'importo complessivo di lire 4 miliardi per sopperire alle esigenze dell'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Il fondo di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato della somma di 4 miliardi.

Art. 4.

La determinazione degli importi dei mutui di cui allo articolo 2, è effettuata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri di ripartizione del contributo statale indicati nell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 5.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali e per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui stessi sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1970.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.947 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LUPIS — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 maggio 1970, n. **292.**

Interventi a favore del teatro di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LUPIS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1970.

Nomina di un componente il consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1968-30 aprile 1971;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con lettera n. 84 del 17 aprile 1970 ha designato, quale rappresentante nel consiglio sopracitato, il cav. lav. dott. Ernesto Cauvin, in sostituzione del cav. lav. dott. Gaetano Turilli deceduto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il cavaliere del lavoro dott. Ernesto Cauvin è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, in sostituzione del cav. lav. dott. Gaetano Turilli deceduto.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1968, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1970

SARAGAT

GAVA — NATALI

(4913)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta veloce « CP 238 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta veloce «CP 238 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 20 febbraio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

GUI — V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1970
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 106

(4698)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Taurasi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Taurasi » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Taurasi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1969, n. 199;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Taurasi » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Taurasi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Taurasi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Nei primi tre anni di applicazione dell'unito disciplinare di produzione, il periodo di invecchiamento obbligatorio, previsto dall'art. 5 del disciplinare medesimo, è ridotto a due anni di cui uno in botti di legno.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Taurasi » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Al vino « Taurasi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per terri-

torio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1970
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 19

Disciplinare di produzione per il vino «Taurasi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Taurasi» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Taurasi» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Aglianico.

Possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Piedirosso, Sangiovese e Barbera, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto i territori dei seguenti comuni:

Taurasi, Bonito, Mirabella Bolano, Venticano, Pietradefusi, Torre le Nocelle, Fontanarosa, S. Angelo all'Esca, Montemiletto, Lapio, Luogosano, Paternopoli, San Mango sul Calore, Montefalcione, Castelvetere sul Calore, Castelfranci, Montemarano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Taurasi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, con esclusione dei terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Taurasi» è stabilita in q.li 110 per ettaro di coltura specializzata. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi comprese l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'invecchiamento, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Avellino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Taurasi» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 5% del volume, la tradizionale correzione del mosto avente diritto alla denominazione di origine controllata «Taurasi», con mosti concentrati non superiori a 32 gradi Baumè provenienti anche da zone di produzione diverse da quelle indicate nel precedente art. 3.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino «Taurasi» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni di cui 1 in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Taurasi» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 6.

Il vino «Taurasi» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso granato fino ad acquistare riflessi arancione con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno robusto, aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Taurasi» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 4 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, può portare sull'etichetta la qualificazione «Riserva».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Taurasi» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(4889)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 314;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Parma, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ciaburri dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Dazzi cav. Ugo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Iarlori ing. Vittorio, rappresentante del genio civile;

Vezzali dott. Gualtiero, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mutti dott. Ugo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carpi Dino, Arquati Alberto, Fontana Enrico, Lacchetti Renzo, Marinari Giovanni, Azzoni Carlo Alberto e Grande Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Giunzioni Walter, Bertozzi Aldo, Gambara dottor proc. Enrico e Canali Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rinaldi geom. Lino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 364

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 261;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Matera, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scarciglia dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bongiovanni dott. Ignazio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Larotonda geom. Guglielmo, rappresentante del genio civile;

Latorre Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tangorra dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calviello Francesco, Castellucci Giuseppe, Vitelli Cosimo, Dolce Nicola, Chetti Francesco, Marchitelli Pasquale e Delicio Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Venezia Damiano, Taratufolo Nicola, Galtieri Ottavio e Dragone Michele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staffieri Eustachio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 365

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 230;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Macerata, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rubegni ing. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Spaccesi dott. Cesare, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Venturi Domenico, Antonucci Fernando, Mengoni Elvio, Palmieri Renzo, Cabascia Ivo, Falcioni Livio e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Aldrighetti dott. Antonio, Antognozzi dott. Lucio, Lapponi cav. Adelmo e Tallei dott. Giancarlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Failla per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 366

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 226;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lagomarsini dott. Remo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Scarponi dott. Bruno, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Verderame ing. sup. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Giusti Achille, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pacini dott. Enzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Chielli Walter, Parlanti Giovanni, Barbetti Enzo, Filippini Gianfranco, Ciabatti Roberto, Stravaganti Vasco e Soldatini Athos, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Ciampoli dott. Fabio, Toninelli cav. Eligio e Breschi Santi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benato per. agr. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 367

(4575)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 311;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Trieste, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sorrentino dott. Alfredo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Pase dott. Nicolò, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cvitanich ing. sup. Pietro, rappresentante del genio civile;

Illini dott. Nestore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bucco dott. Fioravante, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gerli Albino, Tomaselli Pina, Valentinis Spartaco, Degrassi Bruno, Gosdan Giuseppe, Gasivoda Rodolfo, e Demarchi Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Mari dott. Bruno, Comelli dott. Giovanni Battista, Augelli dott. Luigi e Riccobon Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pessina Liliana in Koshir, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa gravera, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 368

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 93;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Asti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Incisa dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Massimelli dott. Dionigi, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Goitre Pietro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piscopo dott. Gaetano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Duretto Vincenzo, Amerio Mario, Isoldi Sebastiano, Setti Antonio, Capitani Anselmo, Valpreda Mario e Festa Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Beruatto geom. Battista, Boero dott. Luigi, Valfrè cav. Maggiorino e Morra per. agr. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rabino cav. rag. Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 370

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Istituzione dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Isernia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 23 agosto 1890, n. 7088, il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ed il regio decreto 22 ottobre 1926, n. 2127;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale i citati uffici dell'industria e del commercio hanno assunto la denominazione di uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente norme per il personale dirigente degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, relativa all'istituzione della provincia di Isernia, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Isernia, con sede nel capoluogo, l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Le spese relative al personale ed al funzionamento dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Isernia, in base all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, e, in attesa che questa possa iniziare il suo normale funzionamento, sono anticipate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Isernia sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e negli albi delle provincie di Campobasso e di Isernia e negli albi dei comuni della provincia di Isernia.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1970
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 398

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Gagliano del Capo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Gagliano del Capo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gagliano del Capo (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale — costituita da macchie verdi ed essenze locali — e per la presenza inoltre di antichi resti preistorici e monumentali e dei caratteristici trulli, forma un quadro panoramico di eccezionale importanza nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio comunale di Gagliano del Capo (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è così delimitata:

Tratto *AB*, parte da punta di Meliso di Leuca segue il confine comunale con Castrignano del Capo fino a masseria « Crocilupo » sulla strada Leuca-Corsano, procede verso est sino a località Scalamuzza, lambisce il centro abitato del comune di Gagliano del Capo, che vi rimane escluso per tutta la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue per masserie « Fogge » e verso nord passando da Mucuruni prosegue lungo quota 116 terminando a Campre all'intersezione del confine comunale di Alessano.

Tratto *BC*, dal punto *B* in località Campre prosegue verso est fino al mare, a località Novaglie.

Tratto *CA*, tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Gagliano del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Gagliano del Capo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 23 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968.

GAGLIANO DEL CAPO: Vincolo panoramico delle zone costiere del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

Tratto *AB*, parte da punta di Meliso di Leuca segue il confine comunale con Castrignano del Capo fino a masseria « Crocilupo » sulla strada Leuca-Corsano, procede verso est sino a località Scalamuzza, lambisce il centro abitato del comune di Gagliano del Capo, che vi rimane escluso per tutta la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue per masseria « Fogge » e verso nord passando da Mucuruni prosegue lungo quota 116 terminando a Campre all'intersezione del confine comunale di Alessano.

Tratto *BC*, dal punto *B* in località Campre prosegue verso est fino al mare, a località Novaglie.

Tratto *CA*, tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Gagliano del Capo.

La commissione delibera all'unanimità di includere nello elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Gagliano del Capo, così come tratteggiato in rosso e delimitato nella acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Gagliano del Capo per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi 3 e 4.

(4590)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Determinazione delle lotterie, pesche di beneficenza e tombole che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1970.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1970 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1970, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	5	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	5	8	1
Aquila	40	5	3
Arezzo	10	30	20
Ascoli Piceno	30	10	40
Asti	25	80	—
Avellino	2	—	—
Bari	12	6	2
Belluno	10	40	20
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	30	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	20	60	—
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	15	8	—
Caserta	6	2	—
Catania	10	5	—
Catanzaro	12	4	—
Chieti	12	4	4
Como	18	30	10
Cosenza	20	12	—
Cremona	10	100	3
Cuneo	15	70	—
Enna	3	3	3
Ferrara	65	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	80	10	20
Genova	60	120	2
Gorizia	15	30	40
Grosseto	10	70	40
Imperia	6	10	—
La Spezia	35	65	5
Latina	60	10	50

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Lecce	6	4	—
Livorno	5	10	10
Lucca	15	40	20
Macerata	35	25	25
Mantova	20	45	15
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	36	18	6
Milano	25	25	5
Modena	12	10	4
Napoli	8	3	—
Novara	15	160	5
Nuoro	10	12	—
Padova	10	80	20
Palermo	20	5	—
Parma	30	40	15
Pavia	20	130	6
Perugia	30	60	15
Pesaro	5	8	5
Pescara	20	10	12
Piacenza	5	60	5
Pisa	10	10	25
Pistoia	6	16	7
Pordenone	55	90	25
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	10	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	24	10	—
Reggio Emilia	25	45	10
Rieti	30	2	15
Roma	150	120	200
Rovigo	30	15	20
Salerno	10	5	—
Sassari	30	10	2
Savona	8	40	—
Siena	25	45	20
Siracusa	6	1	1
Sondrio	5	5	—
Taranto	4	4	—
Teramo	70	10	10
Terni	36	36	72
Torino	25	135	5
Trapani	—	6	—
Trento	25	240	5
Treviso	15	110	40
Trieste	12	15	15
Udine	60	220	70
Varese	30	60	15
Venezia	15	75	35
Vercelli	20	90	—
Verona	20	90	20
Vicenza	40	170	55
Viterbo	15	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: PRETI

(4697)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », e ne è stato approvato lo statuto; 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1969, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 4546 del 4 aprile 1970, con la quale la Regione siciliana ha comunicato che l'associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle associazioni dei commercianti della Sicilia ha designato l'ing. Francesco Pirrotta quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, in sostituzione del dott. Giuseppe Lupo, deceduto;

Decreta:

L'ing. Francesco Pirrotta è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza dell'associazione agenti e rappresentanti di commercio aderenti alla Federazione regionale delle associazioni dei commercianti della Sicilia, in sostituzione del dott. Giuseppe Lupo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1970.

Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi proposti avanti al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 402;

Vista la legge 12 dicembre 1967, n. 1216;

Esaminato il testo del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, approvato nella seduta del 28 gennaio 1969;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la trattazione dei ricorsi proposti avanti al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio per i casi di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1216, si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

b) della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente deve eleggere il domicilio al quale gli debbano essere notificate le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' *irricevibile* il ricorso quando sia notificato dopo il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione che si intende impugnare, e in materia elettorale, dalla proclamazione dei risultati della elezione, ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare e, in materia elettorale, dove si e svolta la elezione.

Il ricorrente deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso e possibilmente dei documenti allegati al ricorso originale.

L'ufficio del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e trasmette subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso ad altri eventuali controinteressati.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, l'interessato o gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal consiglio dell'ordine al consiglio nazionale.

Il consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera degli atti stessi, nonchè eventuali proprie controdeduzioni.

In materia elettorale nel fascicolo degli atti del ricorso devono essere incluse anche le copie dell'avviso di convocazione dell'assemblea e le copie dei verbali di tutte le operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti.

Art. 6.

Presso il consiglio nazionale, gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al consiglio nazionale dall'art. 8.

Deve informare il professionista della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

Qualora il consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta.

Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del consiglio sono adottate a maggioranza, e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Funge da segretario il consigliere meno anziano di età.

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del consigliere che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo notifica, al professionista, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero del tesoro e al consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il segretario redige il processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente e dei membri intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del consigliere avente le funzioni di segretario.

Art. 12.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 13.

I ricorsi trasmessi al consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento devono essere inviati ai consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro sessanta giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dello ENAPI per il triennio 21 luglio 1966-20 luglio 1969;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, concernente la integrazione

dei consigli di amministrazione di taluni enti, ivi compreso l'ENAPI, con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1967 concernente la integrazione del consiglio di amministrazione dell'ENAPI, costituito con il sopraindicato decreto ministeriale 8 luglio 1966, con il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione del predetto consiglio di amministrazione, scaduto per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito come segue:

Presidente:

Agrimi on. avv. Alessandro.

Consiglieri:

De Porcellinis dott. Antonio e Giannella dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mendolia comm. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mazzani dott. prof. Gianfranco, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Bruzzese dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Scaramuzza dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto Veneto per il lavoro di Venezia;

Germozzi gr. uff. Manlio e Marino avv. Romualdo, in rappresentanza degli artigiani;

Cao comm. rag. Marino e Petrelli ing. Ivo, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(4726)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, che ha sostituito l'art. 7 dello statuto sopraindicato;

Vista la nota n. 13894 in data 12 gennaio 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha comunicato di non poter designare i propri rappresentanti in seno al consiglio generale dell'ente in attesa della elezione dell'organo competente al riguardo;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di provvedere alla costituzione del consiglio generale dell'ente, ai sensi dello art. 7 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Galli dott. Franco e Balestreri ing. Gerolamo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Rainoldi rag. Piero e Nicolini dott. Gualtiero, in rappresentanza del comune di Cremona;

Muccini dott. Massimo, in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona;

Sangalli dott. Luigi, in rappresentanza dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona;

Mondini cav. uff. Pietro, in rappresentanza della associazione provinciale allevatori di Cremona;

Galli dott. Luigi, in rappresentanza dell'associazione nazionale allevatori bovini di razza bruno-alpina;

Pizzamiglio Augusto, in rappresentanza dell'associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona-italiana;

Mainardi dott. Giovanni, in rappresentanza della associazione italiana allevatori;

Tronco dott. Gaetano, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Feraboli rag. Antonio, in rappresentanza degli industriali;

Achilli dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Bellelli cav. Alberto, in rappresentanza dei commercianti;

Milanesi Dante, in rappresentanza degli artigiani;

Vercesi comm. Ernesto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Sacchi dott. Francesco, in rappresentanza dei dottori in agraria;

Zanassi Eugenio, in rappresentanza dei lavoratori;

Dossena Luigi, Bonali Gianni e Rigoli rag. Adelmo, in rappresentanza degli espositori.

I rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Cremona saranno nominati appena pervenute le prescritte designazioni.

Il consiglio generale resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(4822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Peter Robert Bennett, vice console di Nuova Zelanda a Roma.

(4536)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Gottberg, console del Venezuela a Milano.

(4537)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alejandro Tapia H., console generale del Panama a Palermo.

(4538)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bruno Conti, console onorario dell'Alto Volta a Roma.

(4539)

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Sarno, console onorario del Belgio a Taranto.

(4540)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 14838 dell'8 maggio 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta 12 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970, n. 1, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 28925 riportata al foglio n. 9, sezione Chiaia, partita 5696, particella 146 di mq. 4360, da staccare metriquadri 3150; partita 4948, particella 144 mq. 11150; partita 4951, particella 143 mq. 7950; partita 4948, particella 142 metriquadri 13.880 da staccare mq. 6675.

(4593)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Stefano »

Con decreto n. 1091 del 4 maggio 1970 il dott. Pasquale Gagliardi, domiciliato a Montesano sulla Marcellana (Salerno), è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata S. Stefano, che sgorga nel territorio del comune di Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e di 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 x cm. 12 per i recipienti da un litro e di cm. 15,5 x cm. 9 per quelli da mezzo litro, suddivise in tre riquadri e delimitate da un riga verde.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 28 novembre 1968 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, le proprietà farmacologiche e terapeutiche indicate rispettivamente in data 30 aprile 1963 dal professor Leonardo Donatelli, direttore dell'istituto di farmacologia e tossicologia della Università di Napoli ed in data 11 febbraio 1964 dal prof. Guido Bossa, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli.

Nel riquadro centrale, figurerà un disegno in varie tonalità di verde rappresentante tre monti, e dall'alto in basso si leggerà: « Montesano sulla Marcellana » « Salerno-Italia » « Acqua oligominerale naturale » in caratteri neri, « Sorgenti S. Stefano » in caratteri bianchi, « batteriologicamente purissima », in caratteri neri. In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 23 gennaio 1969 dal prof. Mario Covello, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua, sgorgante dalla roccia, perverrà in una vasca di raccolta, realizzata in cemento ad alta resistenza chimica, e da questa, mediante conduttura in acciaio inossidabile, sarà addotta allo stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

A monte della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 30, recintata con paletti e rete metallica.

Con decreto n. 1092 del 4 maggio 1970 il dott. Pasquale Gagliardi, domiciliato a Montesano sulla Marcellana (Salerno), è autorizzato a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale, addizionata di gas acido carbonico, denominata S. Stefano, che sgorga nel territorio del comune di Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 12 per i recipienti da un litro e di cm. 15,5 × cm. 9 per quelli da mezzo litro, suddivise in tre riquadri e delimitate da una riga turchese.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 28 novembre 1968 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, le proprietà farmacologiche e terapeutiche indicate rispettivamente in data 30 aprile 1963 dal prof. Leonardo Donatelli, direttore dell'istituto di farmacologia e tossicologia dell'Università di Napoli, ed in data 11 febbraio 1964 dal prof. Guido Bossa, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli.

Nel riquadro centrale, figurerà un disegno in varie tonalità di turchese, rappresentante tre monti, e dall'alto in basso si leggerà « Montesano sulla Marcellana » « Salerno-Italia » « Acqua oligominerale » in caratteri neri, « Sorgenti S. Stefano » in caratteri bianchi, « batteriologicamente purissima », in caratteri neri. In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 23 gennaio 1969 dal prof. Mario Covello, direttore dello istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Napoli, ed in fondo la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua, sgorgante dalla roccia, perverrà in una vasca di raccolta realizzata in cemento ad alta resistenza chimica, e da questa, mediante conduttura in acciaio inossidabile, sarà addotta allo stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

A monte della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 30, recintata con paletti e rete metallica.

(4581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Renato Spadoni, nato a Fano (Pesaro-Urbino) il 2 giugno 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4493)

Il dott. Fabio Luigi Magrini, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 26 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4494)

Il dott. Giovanni Mario Martegani, nato a Varese il 10 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4495)

Il dott. Giancarlo Martinelli, nato a Roma l'11 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4496)

Il dott. Franco Paradisi, nato a Roma il 28 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 13 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4497)

Il dott. Andrea Pagnin, nato a Padova il 26 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 9 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(4498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.237.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del recreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.672.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.014.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.610.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.437.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.844.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.678.841, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.114.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4848)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.684.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4849)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.836.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4850)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.253.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.994.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 23.097.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4853)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970 il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.154.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.645.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.651.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.430.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.150.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4859)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.791.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.343.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.858.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.849.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970 il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.206.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 22 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	629 —	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,30	586,30	586 —	586,40	585,80	586,30	586,27	586,40	586,30	586,30
Franco svizzero	145,64	145,68	145,71	145,70	145,60	145,65	145,70	145,70	145,64	145,70
Corona danese	83,88	83,88	83,92	83,895	83,80	83,88	83,89	83,895	83,88	83,88
Corona norvegese	87,97	87,98	88,02	88,01	87,90	87,95	87,985	88,01	87,97	87,98
Corona svedese	121 —	120,93	120,95	120,96	120,90	121 —	120,995	120,96	121 —	121 —
Fiorino olandese	173,33	173,30	173,37	173,36	173,40	173,33	173,35	173,36	173,33	173,35
Franco belga	12,67	12,668	12,6725	12,668	12,665	12,66	12,669	12,668	12,66	12,60
Franco francese	113,91	113,90	113,9250	113,88	113,90	113,92	113,88	113,88	113,91	113,91
Lira sterlina	1510,95	1509,50	1509,70	1509,95	1509 —	1510,95	1510 —	1509,95	1510,95	1510,90
Marco germanico	172,95	172,91	172,97	172,97	172,80	172,95	172,97	172,97	172,95	172,92
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,3050	24,30	24,25	24,29	24,30	24,30	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,06	22,06	22,08	22,0575	22,10	22,06	22,065	22,0575	22,06	22,06
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,03	9,031	9 —	9,03	9,0305	9,031	9,03	9,03

Media dei titoli del 22 maggio 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	89,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	77 —
» 5 % (Ricostruzione)	88,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,025
» 5 % (Città di Trieste)	84,85
» 5 % (Beni esteri)	79,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81 —
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,575
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	586,335
Franco svizzero	145,70
Corona danese	83,892
Corona norvegese	87,997
Corona svedese	120,977
Fiorino olandese	173,357
Franco belga	12,668
Franco francese	113,88
Lira sterlina	1509,975
Marco germanico	172,97
Scellino austriaco	24,30
Escudo portoghese	22,061
Peseta spagnola	9,031

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 365/70, n 387/70, n 425/70, n. 488/70 e n. 567/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	dal 6-3-1970 al 16-3-1970	dal 17-3-1970 al 25-3-1970	dal 26-3-1970 al 31-3-1970	dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	dal 6-3-1970 al 16-3 1970	dal 17-3-1970 al 25-3-1970	dal 26-3-1970 al 31-3-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	573,10 (1)	573,10 (1)	573,10 (1)	573,10 (1)	498,10 (1)	498,10 (1)	498,10 (1)	498,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.043,10	6.043,10	6.043,10	6.043,10	5.730,60	5.730,60	5.730,60	5.730,60
11.01-D	12	Farina di avena	5.137,50	5.137,50	5.137,50	5.137,50	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
	18	II. altra	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.428,10	2.428,10	2.428,10	2.428,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.088,75	3.088,75	3.088,75	3.088,75	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.032,50	3.032,50	3.032,50	3.032,50	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
11.01-H	28	Farina di miglio	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.533,10	2.533,10	2.692,50	2.692,50	2.376,85	2.376,85	2.536,25	2.536,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.164,35	5.164,35	5.164,35	5.164,35	4.851,85	4.851,85	4.851,85	4.851,85
	012	III. di orzo	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.043,10	5.730,60	5.730,60	5.730,60	5.730,60
	015	IV. di avena	5.137,50	5.137,50	5.137,50	5.137,50	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	ENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	Paesi terzi dal 6-3-1970 al 16-3-1970	Paesi terzi dal 17-3-1970 al 25-3-1970	Paesi terzi dal 26-3-1970 al 31-3-1970	SAMA e PTOM dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	SAMA e PTOM dal 6-3-1970 al 16-3-1970	SAMA e PTOM dal 17-3-1970 al 25-3-1970	SAMA e PTOM dal 26-3-1970 al 31-3-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.201,25	1.201,25	1.201,25	1.201,25	888,75	888,75	888,75	888,75
	025	b. altri	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.428,10	2.428,10	2.428,10	2.428,10
	028	VI. di riso	3.088,75	3.088,75	3.088,75	3.088,75	2.932,50	2.932,50	2.932,50	.2932,50
	032	VII. di grano saraceno	3.032,50	3.032,50	3.032,50	3.032,50	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	035	VIII. di miglio	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	038	IX. di sorgo o di durra	2.533,10	2.533,10	2.692,50	2.692,50	2.376,85	2.376,85	2.536,25	2.536,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	5.208,75	5.208,75	5.208,75	5.208,75	5.052,50	5.052,50	5.052,50	5.052,50
	048	II. di segala	3.741,25	3.741,25	3.741,25	3.741,25	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00
	052	III. di orzo	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.093,75	5.093,75	5.093,75	5.093,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.890,60	2.890,60	2.890,60	2.890,60	2.734,35	2.734,35	2.734,35	2.734,35
	058	b. altra	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75
	062	V. di granturco	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.808,75	3.808,75	3.808,75	3.808,75
	065	VI. di grano saraceno	2.574,35	2.574,35	2.574,35	2.574,35	2.418,10	2.418,10	2.418,10	2.418,10
	068	VII. di miglio	4.297,50	4.297,50	4.297,50	4.297,50	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.884,35	3.884,35	4.134,35	4.134,35	3.728,10	3.728,10	3.978,10	3.978,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	6.234,35	6.234,35	6.234,35	6.234,35	6.078,10	6.078,10	6.078,10	6.078,10
	082	II. di segala	4.469,35	4.469,35	4.469,35	4.469,35	4.313,10	4.313,10	4.313,10	4.313,10
	085	III. di orzo	8.271,85	8.271,85	8.271,85	8.271,85	7.959,35	7.959,35	7.959,35	7.959,35
	088	IV. di avena	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.288,75	4.288,75	4.288,75	4.288,75
	092	V. di granturco	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.808,75	3.808,75	3.808,75	3.808,75
	095	VI. di grano saraceno	2.574,35	2.574,35	2.574,35	2.574,35	2.418,10	2.418,10	2.418,10	2.418,10
	098	VII. di miglio	4.297,50	4.297,50	4.297,50	4.297,50	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.884,35	3.884,35	4.134,35	4.134,35	3.728,10	3.728,10	3.978,10	3.978,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	Paesi terzi dal 6-3-1970 al 16-3-1970	Paesi terzi dal 17-3-1970 al 25-3-1970	Paesi terzi dal 26-3-1970 al 31-3-1970	SAMA e PTOM dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	SAMA e PTOM dal 6-3-1970 al 16-3-1970	SAMA e PTOM dal 17-3-1970 al 25-3-1970	SAMA e PTOM dal 26-3-1970 al 31-3-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	4.031,25	4.031,25	4.031,25	4.031,25	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
	112	II. di segala	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.905,60	2.749,35	2.749,35	2.749,35	2.749,35
	115	III. di orzo	3.403,75	3.403,75	3.403,75	3.403,75	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50
	118	IV. di avena	2.890,60	2.890,60	2.890,60	2.890,60	2.734,35	2.734,35	2.734,35	2.734,35
	122	V. di granturco	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.428,10	2.428,10	2.428,10	2.428,10
	125	VI. di grano saraceno	1.697,50	1.697,50	1.697,50	1.697,50	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25
	128	VII. di miglio	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.533,10	2.533,10	2.692,50	2.692,50	2.376,85	2.376,85	2.536,25	2.536,25
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	6.837,50	6.837,50	6.837,50	6.837,50
	142	II. di segala	5.164,35	5.164,35	5.164,35	5.164,35	4.851,85	4.851,85	4.851,85	4.851,85
	145	III. di orzo	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50	6.367,50	6.367,50
	148	IV. di avena	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.361,25	5.361,25	5.361,25	5.361,25
	152	V. di granturco	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.597,50	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
	155	VI. di riso	5.291,85	5.291,85	5.291,85	5.291,85	4.979,35	4.979,35	4.979,35	4.979,35
	158	VII. di grano saraceno	3.032,50	3.032,50	3.032,50	3.032,50	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	162	VIII. di miglio	4.971,25	4.971,25	4.971,25	4.971,25	4.658,75	4.658,75	4.658,75	4.658,75
	165	IX. di sorgo o di durra	4.506,25	4.506,25	4.787,50	4.787,50	4.193,75	4.193,75	4.475,00	4.475,00
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.161,85	3.161,85	3.161,85	3.161,85	2.849,35	2.849,35	2.849,35	2.849,35
	175	II. altri	2.098,10	2.098,10	2.098,10	2.098,10	1.785,60	1.785,60	1.785,60	1.785,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	729,35	729,35	729,35	729,35	460,60	460,60	460,60	460,60
		B. altri:								
	01	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.857,50	682,50	682,50	682,50	682,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	Paesi terzi dal 6-3-1970 al 16-3-1970	Paesi terzi dal 17-3-1970 al 25-3-1970	Paesi terzi dal 26-3-1970 al 31-3-1970	SAMA e PTOM dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	SAMA e PTOM dal 6-3-1970 al 16-3-1970	SAMA e PTOM dal 17-3-1970 al 25-3-1970	SAMA e PTOM dal 26-3-1970 al 31-3-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.324,35	7.324,35	7.324,35	7.324,35	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85
	04	b. altro	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.052,50	5.052,50	5.052,50	5.052,50
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	5.666,85	5.666,85	5.666,85	5.666,85
	14	b. non nominato	4.796,85	4.796,85	4.796,85	4.796,85	4.234,35	4.234,35	4.234,35	4.234,35
	21	B. torrefatto	5.497,50	5.497,50	5.497,50	5.497,50	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.857,50	795,00	795,00	795,00	795,00
	04	II. amido di riso	1.960,60	1.808,75	1.808,75	2.055,60	366,85	215,00	215,00	461,85
	07	III. amido di frumento	3.503,10	3.503,10	3.503,10	3.503,10	2.440,60	2.440,60	2.440,60	2.440,60
	14	IV. fecola di patate	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.857,50	795,00	795,00	795,00	795,00
	18	V. altri	1.857,50	1.857,50	1.857,50	1.857,50	613,75	613,75	613,75	613,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
	05	II. altri	10.362,50	10.362,50	10.362,50	10.362,50	987,50	987,50	987,50	987,50
	08	B. torrefatti	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85
	06	b. altri	4.232,50	4.232,50	4.232,50	4.232,50	795,00	795,00	795,00	795,00
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85
	09	b. non nominati	4.232,50	4.232,50	4.232,50	4.232,50	795,00	795,00	795,00	795,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	Paesi terzi dal 6-3-1970 al 16-3-1970	Paesi terzi dal 17-3-1970 al 25-3-1970	Paesi terzi dal 26-3-1970 al 31-3-1970	SAMA e PTOM dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	SAMA e PTOM dal 6-3-1970 al 16-3-1970	SAMA e PTOM dal 17-3-1970 al 25-3-1970	SAMA e PTOM dal 26-3-1970 al 31-3-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85	1.036,85
	12	II. altri	4.232,50	4.232,50	4.232,50	4.232,50	795,00	795,00	795,00	795,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60	920,60
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50
	07	2. non nominati	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85
	14	b. altri	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25	2.946,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4551)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) possesso di diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

b) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

d) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei deceduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

o) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione ordinaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato

presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17 ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sara stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il programma prescelto fra quelli indicati alle lettere *A* e *B* dell'art. 15;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte e la prova orale si svolgeranno sulle materie indicate in uno dei programmi d'esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Art. 7.

Esito delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La copia dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso la capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza e il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovanti la loro qualità.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

b) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati e invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le moglie e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1 secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova aiuto ispettore nel ruolo della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire ai restanti idonei i posti di risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova,avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive della direzione suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Programmi di esame

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti di uno dei seguenti programmi, a scelta dei candidati:

PROGRAMMA A

Prove scritte:

I) compilazione di una relazione tecnica in merito ad uno degli argomenti indicati ai punti 4), 5) e 6) della prova orale;

II) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, potenze ed esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di secondo grado o riducibili al secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenza e cerchio; poliedri, cilindro, cono, sfera);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

III) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte di cui al punto II);

2) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazioni; celerimensura; poligonazione; calcolo delle coordinate, livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

3) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

4) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantieri (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori; attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglomerati e simili);

5) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati, progetti di massima e definitivi; profili longitudinali e sezioni trasversali; volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici, muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche; muratura, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato, strutture di scale e tetti;

6) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

7) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

8) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

9) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze, servitù, espropriazioni per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni sociali; igiene del lavoro);

10) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi, ecc.);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, della direzione, della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi (testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 n. 420);

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti, ecc.

PROGRAMMA B

Prove scritte:

I) compilazione di una relazione tecnica in merito ad uno degli argomenti indicati ai punti 9) e 10) della prova orale;

II) (come programma A);

III) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte di cui al punto II);

2) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine;

3) cognizioni generali di termodinamica; leggi fondamentali;

4) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione;

5) nozioni generali sulla elettricità e il magnetismo; leggi e misure fondamentali; cenni sulla elettrotecnica applicata (produzione e trasformazione dell'energia elettrica: trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica);

6) nozioni elementari di ottica ed acustica;

7) nozioni elementari di chimica generale;

8) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali; casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione. Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

9) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

10) nozioni elementari sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

11) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

12) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

13) nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi, ecc.);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, della direzione, della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420);

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti, ecc.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 339.

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . presso lo Istituto di . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare nel caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per quanto si riferisce alle prove di esame il sottoscritto chiede di essere ammesso a sostenere le prove indicate nel programma . . . . . . di cui all'art. 15 del bando.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo della autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4585)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sala biblioteca della Stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1970 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte facoltative di lingua straniera si svolgeranno, in Roma, nella sede della predetta direzione generale, piazzale degli Archivi, Eur, il giorno 13 giugno 1970 con inizio alle ore 9.

(4893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1970, un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presente i programmi di insegnamento approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, numero 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1969-70 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica data, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità della opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1970
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 264

(4457)

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo dell'istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 1 marzo 1968, n. 208, relativa all'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 17 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969, registro 35, foglio 350, con cui è stato bandito un concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Considerato che i posti messi a concorso sono così ripartiti:

1ª categoria: operai specializzati:
un posto per legatore;
un posto per falegname stipettaio (maestro).
2ª categoria: operai qualificati:
tre posti per legatore;
due posti per fotografo;
un posto per falegname;
un posto per meccanico.
Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dell'Istituto di patologia del libro di Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Vaccaro dott.ssa Emerenziana n. Sofia, direttore dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

D'Aquino prof. Umberto, ordinario di meccanica e macchine presso l'Istituto tecnico industriale Giovanni XXIII di Roma;

Pennacchi prof. Lamberto, ordinario di fotografia presso l'istituto di Stato per la cinematografia e la televisione di via Vasca Navale di Roma;

Falcioni prof. Francesco, ordinario d'arte del legno presso l'Istituto statale d'arte di via Conteverde di Roma.

Segretario:

Cardinali dott.ssa Anna Maria n. Maddalena, consigliere di 2ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La dottoressa Manganelli Franca, nata del Grano, tecnologa presso l'Istituto di patologia del libro di Roma, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso predetto, in qualità di membro aggregato esperto di legatoria.

La relativa spesa che si presume di L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 24 *Pubblica istruzione, foglio n.* 332

(4455)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Firenze si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia della Università di Firenze, con inizio il giorno 3 giugno alle ore 9.

(4927)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferma di un componente la commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 4, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 7 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1969, registro n. 8, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1969, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Carlo Bessler, componente della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi, alla data del 1° dicembre 1969 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuto, per motivi di opportunità, confermare nell'incarico quale componente della commissione stessa il dott. Carlo Bessler;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Carlo Bessler è confermato nell'incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova, indetto con il precitato decreto ministeriale in data 16 dicembre 1968.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 285

(4461)

Modificazione dell'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario farmacista presso gli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970 concernente l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale sanitario farmacista presso gli enti ospedalieri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1970;

Viste le opposizioni al sopracitato decreto prodotte in base al penultimo comma del decreto stesso;

Considerato che nel frattempo sono pervenute le segnalazioni di altri nominativi di sanitari aventi diritto alla inclusione nel predetto elenco;

Decreta:

L'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo di cui alle premesse viene modificato come segue:

Vengono inclusi i seguenti sanitari:

Chiarolini Bruno, nato a Torino il 13 luglio 1934, domiciliato a Torino, corso Regina Margherita, 110, in servizio presso l'ospedale S. Anna di Torino, provinciale. Numero d'ordine: 180;

Piccaja Francesca, nata a Dolo (Venezia) il 10 aprile 1929, domiciliata a Venezia, Cannaregio, 5822, in servizio presso l'ente ospedaliero provinciale specializzato in geriatria e gerontologia «G.B. Giustinian» di Venezia, provinciale. Numero d'ordine: 181;

Rosenkrantz Daniele, nato ad Ala di Stura il 5 gennaio 1921, domiciliato a Torino, in via Canova, n. 42, in servizio presso l'ospedale maggiore S. Giovanni Battista e della città di Torino, 1ª categoria. Numero d'ordine: 182.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(4790)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-1 del 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa pers. civ., foglio numero 110, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato. per la qualifica di mestiere di « sarto » comune (un posto).

(4506)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « buttero ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 11ª del 14 marzo 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 58, con il quale e stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio « buttero », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(4507)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio « buttero ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 3 gennaio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1969, registro 54 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio « buttero » nella categoria degli operai specializzati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(4508)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio « giardiniere ed ortolano ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 11ª del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 59, con il quale e stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio « giardiniere ed ortolano », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(4509)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare G. Garibaldi, in Genova.

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 13 dicembre 1968, ha espresso il seguente parere:

Per la parte pittorica tra le proposte pervenute (di cui una non accoglibile perchè pervenuta oltre il termine massimo) sia da assegnarsi alla soluzione proposta dal prof. Giannetto Fieschi di Genova, salita S. Brigida n. 21. Per le opere di scultura ha invece espresso parere che siano da respingere tutte le soluzioni proposte e debbasi di perciò procedere ad un nuovo concorso nazionale rielaborando il relativo bando.

Le opere non prescelte e quelle presentate in ritardo, dovranno essere ritirate, a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla presente pubblicazione; trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione delle opere stesse.

Il Provveditore regionale

(4505)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Rovereto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 843 dell'11 giugno 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello pubblico del comune di Rovereto;

Visto che la commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4248 del 30 ottobre 1969 ha rimesso all'ufficio per il seguito di competenza, i verbali del concorso;

Accertata la regolarità degli atti;

Considerato che l'unico candidato presentatosi alle prove d'esame è stato il dott. Francesco Zanoni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) il medico veterinario dott. Francesco Zanoni è dichiarato idoneo nel concorso di cui in premessa con punti 169,388;

2) il dott. Francesco Zanoni nato a Arco il 14 luglio 1924, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Rovereto;

3) il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della regione e del comune di Rovereto.

Trento, addì 29 aprile 1970

Il veterinario provinciale: FAVA

(4439)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.